



Comune di Isili



Provincia del Sud Sardegna

C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

Unità Operativa

“Affari Generali – Servizi Demografici - Servizi Sociali”

Settore Servizi Sociali

Tel 0782 804466 fax 0782 804469 e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it

PEC protocollo.isili@pec.it

BANDO PUBBLICO

**per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11
Annualità 2025**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO l'art. 11 della legge N°431 del 9.12.1998, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA la Determinazione della RAS n. 1505 prot. uscita n. 30028 del 17.07.2025 avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998 N°431 articolo 11, Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno” con la quale viene determinato:

- di approvare il bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, unitamente all'allegato, modello A;
- di disporre la pubblicazione del bando permanente e darne comunicazione a tutti i Comuni;
- di trasmettere la presente determinazione all'Assessore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 21 comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché al Direttore Generale dei Lavori pubblici e di pubblicarla sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

EVIDENZIATO che:

- l'importo effettivamente assegnato dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune e che pertanto, per ragioni di equità e parità di trattamento, verranno operate riduzioni proporzionali sui contributi dei richiedenti aventi diritto al contributo;
- l'erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione ed esclusivamente dal momento in cui tali somme siano diventate contabilmente disponibili, pertanto nessun contributo potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino all'avverarsi della prescritta condizione;
- nelle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune provvederà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 11, della Legge n. 431/1998, in modo tale che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

In esecuzione della propria Determinazione nr. 89 in data 21.07.2025 recante ad oggetto “**L.N. 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2025 - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA**”;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 del giorno 10 OTTOBRE 2025** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'Annualità 2025, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1. DESTINATARI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà privata site nel Comune di Isili e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

2. REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

Residenza anagrafica nel Comune di Isili, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE:

- ❖ **risultare** regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ❖ **sussistere** per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- ❖ **permanere** per il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (anche per un periodo limitato dell'anno 2025). In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà, per il Comune, un'economia da utilizzare l'anno successivo.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari dei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- coloro che ricevono, per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei **requisiti reddituali**, a cui corrispondono i relativi importi massimi concedibili, come di seguito dettagliato:

FASCIA A: Fascia A: ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B: ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori e il canone considerato **sopportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la **fascia A** è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la **fascia B** è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex art.2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C= CA-CS)

Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte operando una riduzione proporzionale dei contributi dei richiedenti aventi diritto inseriti nelle fasce A e B.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

4.CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE:

Richiamato il principio di non cumulabilità tra il fondo di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, il Comune di Isili provvederà alla liquidazione delle risorse nei confronti dei beneficiari, al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N°445, compilata esclusivamente sull'apposito modulo distribuito presso gli Uffici Comunali.

La domanda, debitamente sottoscritta e accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità, corredata dalla documentazione, deve essere presentata:

- a mano presso gli uffici del Protocollo del Comune di Isili (Piano Terra del palazzo comunale) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
- a mezzo posta (raccomandata A/R) o corriere autorizzato. All'esterno il plico deve riportare la dicitura "istanza di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di contributi affitto annualità 2025"
- tramite PEC all'indirizzo : protocollo.isili@pec.it

le istanze dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2025 PENA L'ESCLUSIONE. NON FARA' FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.

6. DOCUMENTAZIONE

I requisiti per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione. In particolare si richiede:

- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile in questione;
- Ricevuta di versamento dell'imposta annua di registrazione relativa all'ultimo anno o relativa all'intero periodo di validità del contratto;
- Copia fotostatica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente;
- Ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione regolarmente pagati relativi all'annualità 2025 di cui si è in possesso al momento di presentazione della domanda;
- (solo per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica del permesso/carta soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile, MariaGiovanna Pitzalis.

8. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L'elenco degli aventi diritto verrà pubblicato con i dati sensibili oscurati nel rispetto della privacy e i loro nomi saranno sostituiti con il numero di protocollo comunale assegnato all'istanza. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria presso gli uffici comunali.

L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse a finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

Isili, 21 Luglio 2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Doriana Schirru

Il Responsabile del Procedimento
MariaGiovanna Pitzalis